



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 3 agosto 2017

CORTE DEI CONTI



0012071-03/08/2017-SC_LOM-T87-P

Spett.le
Sindaco
del Comune di Solto Collina (Bg)

Organo di Revisione
del Comune di Solto Collina (Bg)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/222 /2017/PRSE - Rendiconto 2013/2014.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario

(Dott.ssa Monica Crivellari)





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	I Referendario
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella pubblica adunanza del 24 maggio 2017

e nella camera di consiglio del 21 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;


vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO

1.- In seguito all'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Solto Collina (Rendiconti per gli esercizi finanziari 2013 e 2014), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva di fornire delucidazioni in merito alle seguenti criticità:

- mancato rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013;
- redazione incompleta del prospetto riassuntivo del rapporto debiti e crediti tra l'ente e le società partecipate.

Nell'ambito dell'istruttoria, il Comune, con due memorie a firma del Responsabile del Servizio finanziario (anno 2013, risposta prot. CdC n. 7508 del 23.02.2016, corredata da due allegati: nota crediti e debiti e piano di razionalizzazione delle partecipate; anno 2014, risposta prot. CdC n. 11046 del 28.04.2016, corredata dalla nota informativa sui crediti e debiti delle partecipate), ha riferito quanto segue.

Quanto al mancato rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013, l'ente ne ravvisa la causa principale nei maggiori pagamenti in conto capitale rispetto a minori riscossioni in conto capitale: infatti, nell'annualità 2013, l'Ente ha proceduto con il pagamento di residui in conto capitale relativi all'anno 2012 e, che nel corso dell'anno, sono stati effettuati pagamenti in conto capitale (di competenza 2013) per un importo pari ad € 148.575,00; al contrario si sono verificate minori riscossioni in parte capitale rispetto a quelle in previsione: si tratta nello specifico di una mancata riscossione di un'entrata iscritta al Tit. IV per € 54.000,00 per alienazione di un immobile di proprietà comunale.

L'ente segnala, altresì, di aver avuto solo tra settembre/ottobre 2013 notizia in merito al Fondo di Solidarietà, in riferimento al quale è stata trattenuta, sulla seconda rata IMU, la somma di € 230.000,00 (il suddetto importo è stato contabilizzato in bilancio come uscita, così determinando un innalzamento della spesa corrente).

L'ente evidenzia comunque di non aver effettuato nel 2013 ricorso all'anticipazione di tesoreria, di non aver fatto ricorso né alla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio né all'indebitamento; di aver avuto nell'anno un avanzo di Amministrazione di circa €. 41.000,00.

In merito alle misure consequenziali intraprese a seguito del mancato rispetto del PSI esercizio 2013, l'ente ha precisato, in relazione alle misure sanzionatorie previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, di aver così proceduto:

- riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio: la riduzione è stata applicata nell'esercizio 2014 per un importo pari ad € 37.750,73;

- limite agli impegni di spesa: nel corso dell'esercizio 2014 non sono state impegnate spese correnti (titolo I) in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013;

- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti: l'ente non ha fatto ricorso al debito per alcun investimento nel corso dell'anno 2014 e nell'esercizio successivo;

- divieto di procedere ad assunzioni di personale: l'ente, nell'esercizio 2014, non ha effettuata alcuna assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- riduzione delle indennità di funzioni e dei gettoni di presenza ex art. 82 TUEL: il Sindaco e la Giunta comunale hanno rinunciato all'indennità e pertanto nulla percepiscono; i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono stati rideterminati con una riduzione del 30%.

Il Comune, al riguardo, riferisce infine di aver prestato, nel corso dell'esercizio 2014, maggiore attenzione ai flussi finanziari e agli impegni di spesa di parte corrente e di aver proceduto ad una attenta programmazione delle spese in conto capitale, con pianificazione dei relativi pagamenti.

b) Quanto alla redazione incompleta del prospetto riassuntivo del rapporto debiti e crediti tra l'ente e le società partecipate, le note informative sono state allegate dall'ente.

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 24 maggio 2017 per l'esame collegiale della situazione del Comune (ord. n. 58/2017).

4.- Alla richiamata adunanza, nessuno è comparso per l'amministrazione comunale di Solto Collina.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato

rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2.- In particolare, l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Solto Collina, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 e 2014, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare quanto segue.

2.1.- In ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 è emerso che l'ente ha violato il patto di stabilità interno.


In proposito, si ritiene opportuno ricordare brevemente le origini e la natura del patto di stabilità, percorso necessario per evidenziare la coerenza ed inderogabilità delle sue disposizioni.

A seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht, gli Stati europei che hanno dato vita all'Unione europea e alla moneta unica si sono impegnati ad evitare che i bilanci pubblici di ciascuna nazione presentassero disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato dell'Unione europea, ora art. 126 del Trattato sul funzionamento UE).

In tale ottica, al fine di introdurre criteri di convergenza in vista dell'introduzione della moneta unica, gli Stati europei hanno concluso un accordo denominato "Patto di stabilità e crescita" con il quale ciascuno Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione europea e degli altri Stati a ridurre i disavanzi annuali di bilancio e a ridurre il debito pubblico interno, così rafforzando i vincoli posti dall'articolo 104 del Trattato.

Proprio per trasferire i vincoli di derivazione comunitaria all'interno dell'ordinamento italiano su tutti i soggetti esponenziali titolari di poteri di spesa è stato introdotto, con la legge finanziaria per l'anno 1999, il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448) in base al quale gli enti territoriali e locali dovevano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica impegnandosi alla riduzione sia del finanziamento in disavanzo delle proprie spese sia del rapporto debito/Pil.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente adeguato, subendo svariate modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente. Tuttavia, ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa dettata all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da



accordi internazionali, che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica-monetaria.

Sin dalla sua introduzione, la normativa relativa al Patto è risultata applicabile a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e, più recentemente, l'art. 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2013 le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Inoltre, va ricordato che il mancato conseguimento degli obiettivi del patto configura un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria, e come tale richiede che l'Ente adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria.

In altri termini, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, da parte di ciascun ente, concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea. Ne consegue che i limiti - posti negli esercizi successivi agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno - hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrino le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono (v. la deliberazione di questa Sezione n. 54/2016/PRSE).

Orbene, tutto ciò premesso, dal questionario redatto dall'organo di revisione del Comune di Solto Collina emerge che, per l'anno 2013, l'ente non ha rispettato gli obiettivi programmatici. Le motivazioni addotte dall'Ente riguardo al mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno nell'esercizio 2013 non esimono questa Sezione dall'adottare specifica pronuncia, con espresso invito all'Amministrazione comunale a valutare in futuro con maggiore attenzione l'obbligo di rispetto degli obiettivi programmatici fissati col Patto di stabilità interno, la cui violazione costituisce grave irregolarità.

Al contempo, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'ente circa l'applicazione delle sanzioni.

2.2.- Quanto al secondo aspetto, si deve rilevare che i prospetti relativi agli anni 2013 e 2014, rispettivamente del 21 marzo 2014 e del 10 marzo


2015 – prospetti che, in aderenza all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (e, dal 2015, all'art. 11, comma 6, lett. g, del decreto legislativo n. 118 del 2011), devono annualmente esporre i reciproci debiti e crediti intercorrenti fra l'ente locale e le società partecipate – prodotti a seguito delle istanze istruttorie relative ai rendiconti degli anni 2013 e 2014, non espongono compiutamente i dati relativi alle posizioni intercorrenti con le società, limitandosi a riferire la situazione emergente dalla contabilità dell'ente pubblico.

La scrivente Sezione regionale di controllo ha avuto modo, in più occasioni, di occuparsi dell'obbligo di riconciliazione dei debiti e dei crediti intercorrenti fra ente locale e società partecipate (oggetto dello specifico onere di evidenziazione e attestazione imposto, come s'è detto, prima dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, dopo, dall'art. 11, comma 6, lett. g, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di riforma del sistema contabile degli enti locali). Inoltre, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha esaminato alcune questioni interpretative, sollevate dalla Sezione con deliberazione n. 426/2015/QMIG, pronunciando, sulla base di analitica motivazione (per il cui esame si fa rinvio al testo della pronuncia), i seguenti principi di diritto:

“La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.

Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate,



l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggluntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011).


Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

I principi enunciati nell'esposta pronuncia di indirizzo confermano i precedenti orientamenti interpretativi della scrivente Sezione (cfr.



deliberazioni n. 479/2013/PAR, n. 156/2014/PAR e n. 426/2015/QMIG), alle cui puntuali motivazioni può farsi rinvio.

Risulta, pertanto, necessario che il Comune di Solto Collina evidenzi agli organi di revisione contabile delle società partecipate la necessità di asseverare le posizioni debitorie e creditorie esistenti, a fine esercizio, nei confronti del Comune socio, in modo da permettere la produzione di una nota informativa rispondente ai requisiti normativi chiariti dalle indicate pronunce della scrivente Sezione regionale di controllo e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (v. questa Sezione, deliberazione n. 417/2016/PRSE).

Il riscontro sull'effettivo rispetto del disposto normativo sarà effettuato in occasione delle prossime verifiche sui questionari inviati dai revisori dei conti in riferimento ai rendiconti consuntivi del Comune.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA


- 1) il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013 da parte del Comune di Solto Collina (BG);
- 2) l'incompleta allegazione, secondo quanto indicato in parte motiva, della nota informativa attestante la verifica dei crediti e debiti esistenti tra l'ente socio e le società partecipate;

INVITA

- 1) l'Amministrazione comunale di Solto Collina ad assicurare il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno in sede sia previsionale sia consuntiva;
- 2) la predetta Amministrazione comunale ad adottare altresì le adeguate iniziative, procedurali ed organizzative, atte a permettere la redazione e l'asseverazione della nota informativa concernente i rapporti creditori e debitori con tutte le società partecipate, secondo le modalità previste dalla legge e chiarite nella deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2016/QMIG;


DISPONE

- a) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Solto Collina;



- b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- c) la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Solto Collina;
- d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.
- Così deliberato in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2017.

Il Relatore
(Dott. Cristina Pettinari)



Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

27 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

